

ACCORDO AZIENDALE DI 2° LIVELLO

Addìmaggio 2014

Fra

Elior Ristorazione SpA – Divisione Itinere, rappresentata da,

Clean Service srl, rappresentata dal dott. Antonio Di Loreto;

+ altre le parti presenti nel perimetro dell'appalto.....di presenza o per delega

E

Le Segreterie Nazionali delle seguenti OOSS:

FIT – CISL rappresentata da Salvatore Pellicchia

FILT CGIL rappresentata da Gaetano Iacobucci

UILTRASPORTI rappresentata da Marco Verzari

UGL TAF rappresentata da Umberto Nespoli

FAST CONFSAL rappresentata da Vincenzo Notarnicola

SALPAS ORSA FERROVIE rappresentata da Claudio Fiorenza

Il presente contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui agli artt. 2 e 2 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012 (d'ora in avanti CCNL Mobilità/AF) per le società Elior - Divisione Itinere – Clean Service,

Le parti si danno atto che il presente contratto e il CCNL Mobilità/Area AF rappresentano gli strumenti con i quali le Società Elior - Divisione Itinere – Clean Service, potranno conseguire gli obiettivi fissati dal Committente Trenitalia.

Le parti intendono pertanto raggiungere un livello di contrattazione maggiormente mirata alla gestione peculiare del settore, nel quale viene richiesta una specifica professionalità per la diversità delle esigenze di servizi offerti alla clientela.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme previste dal presente accordo si applicano, al personale diretto e indiretto impiegato nel perimetro dell'appalto dei servizi di ristorazione e caring a bordo treno e servizi accessori e complementari.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo decorre dal 012014 al 30 2017 salvo proroghe o rinnovi, che dovranno avvenire per il tramite di forma scritta ed a seguito di procedura di rinnovo così come previsto all'art. 5 CCNL Mobilità-AF 20.07.2012.

Il presente Contratto continuerà a produrre i suoi effetti fino a che non sia intervenuto un nuovo accordo in coerenza con quanto previsto all'art. 2074 codice civile.

Articolo 1

RELAZIONI INDUSTRIALI

Il sistema delle relazioni industriali è articolato in due fasi di attività:

- Informazione
- Contrattazione

Informazione

Ad integrazione di quanto stabilito al punto B Relazioni Industriali di secondo livello dell' art. I CCNL della Mobilità Ferroviaria, l'informativa a livello nazionale comprenderà anche:

- eventuale evoluzione dell'assetto societario;
- linee strategiche di carattere produttivo e commerciale;
- modifica della macrostruttura organizzativa;
- dettaglio delle attività date in appalto;
- andamento generale dell'orario di lavoro;
- percorsi formativi;
- dati sulla consistenza del personale articolati per, aziende e, nell'ambito della stessa, per sede di lavoro, sesso, profilo/figura;
- progetti di azioni positive;
- obiettivi di produttività;
- tassi di adesione al Fondo Pensione Complementare Eurofer (PM: Occorre stipulare specifico accordo).

A livello di unità produttiva:

- Informativa programma fruizione ferie e sugli orari di fatto del personale (in occasione del "Cambio orario di Trenitalia) ;
- Azioni dirette a garantire la salvaguardia degli impianti, la sicurezza del lavoro, la qualità dell'ambiente in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
- Le ricadute relative alla modifica della macrostruttura organizzativa.

Contrattazione

La contrattazione a livello nazionale si muove nell'ambito del sistema dei rinvii operato da CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del presente accordo aziendale come regolata dall'art 4 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012, nonché le specifiche procedure negoziali definite in materia di orario di lavoro del presente accordo sui seguenti aspetti relazionali:

- norme applicative della disciplina del lavoro;
- disciplina di funzionamento delle RSU e RLS;
- criteri di ripartizione della produzione fra le varie unità produttive;
- premio di risultato;
- ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
- promozione dell'occupazione giovanile e degli equilibri di genere;
- formazione e riconversione professionale, comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell'art. 40 CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012;
- modalità attuative dell'orario di lavoro contrattuale;
- modifiche di modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo;
- i programmi di riequilibrio delle risorse umane.
- definizione dei moduli scorta/commerciali e relative attribuzioni

A livello di unità produttive:

- articolazione dei regimi dell'orario contrattuale;
- organizzazione del lavoro ed eventuali variazioni;
- Effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, delle innovazioni delle tecnologie, dalle variazioni produttive e organizzative nonché dalle variazioni delle articolazioni dei regimi di orario contrattuale;
- linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.

Articolo 2 UNITA' OPERATIVE

In applicazione dell'art. 45 punto 2 del CCNL Mobilità-AF del 20 luglio 2014 si definiscono le seguenti Unità Operative: Torino (Personale mobile e logistica), Milano (Personale mobile, amministrativo e logistica), Verona (Personale logistica), Venezia (Personale mobile, amministrativo e logistica), Pescara (Personale logistica), Bari (Personale mobile e logistica), Roma (Personale mobile, amministrativo e logistica), Napoli (Personale mobile, amministrativo e logistica), Salerno (Personale mobile e logistica), Reggio Calabria (Personale mobile, amministrativo e logistica), Firenze (Personale logistica).

Articolo 3 CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

Le parti, in considerazione delle peculiarità del settore della ristorazione a bordo treno e delle premesse del presente Contratto, ad integrazione dell'art. 27 CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012 hanno individuato le seguenti ulteriori figure professionali.

Livello professionale C. **TECNICI**
Area Manager

Lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito delle procedure e istruzioni aziendali, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, finalizzate alla corretta implementazione e conoscenza delle procedure aziendali da parte del personale di bordo, nonché all'addestramento al lavoro anche finalizzata all'individuazione degli obiettivi di miglioramento; effettua anali periodiche sull'andamento delle risorse e/o attività assegnate e fornisce feedback su problematiche che impattano sul morale del personale; propone suggerimenti per l'incremento delle vendite e collabora con la funzione "formazione" per valutare l'efficacia degli interventi formativi e propone eventuali ulteriori sessioni; contribuisce allo sviluppo del fatturato secondo le indicazioni di budget ricevute (p.e. illustrando le nuove iniziative promozionali); verifica che il personale operativo attui le procedure anche dal punto di vista comportamentale al fine di diffondere la cultura della soddisfazione del Cliente; verifica la conoscenza e l'applicazione delle procedure in materia di igiene dei prodotti (HACCP) e di

prevenzione e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/2004).

Livello professionale D: OPERATORI SPECIALIZZATI

TRAINER

Lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative e tecniche, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti, affinché siano chiari tutti gli strumenti per garantire l'adeguato livello di qualità del servizio e orientamento al cliente. Tale mansione verrà svolta attraverso l'applicazione di adeguate tecniche di addestramento al lavoro, anche on the job, con la formazione degli addetti ai servizi di ristorazione e di tutte le attività ad essa connesse, nonché la verifica, il controllo ed il rispetto delle procedure e istruzioni operative. L'attività potrà svolgersi anche attraverso il coordinamento di personale di livello pari o inferiore.

Articolo 4 ORARIO DI LAVORO

Al personale si applicano, in materia di orario di lavoro, le previsioni di cui all'art. 28 del CCNL Mobilità AF 20.07.12, per il personale mobile vale quanto previsto al punto 2.7.F del predetto articolo.

A integrazione del punto 2.7.F.2 le parti convengono che la somma delle attività di scorta e delle attività accessorie costituisce l'attività di "assistenza a bordo treno".

Fermo restando che, in programmazione, l'orario settimanale di lavoro si calcola e si intende realizzato come media nel turno, con il limite massimo di 44 ore ed il limite minimo di 30 ore settimanali, questa dovrà garantire il rispetto della media di 38 ore settimanali di lavoro su una base mensile pari a quella della completa visibilità del turno da parte del dipendente, comunque non superiore a sei mesi.

La fase negoziale propedeutica a realizzare le elevazioni previste ai punti F.3 e F.5 del punto 2.7.F dell'art.28 del CCNL, è quella nazionale, nell'ambito della definizione dei criteri di ripartizione della produzione.

Il riposo giornaliero minimo in residenza, posto a seguito di un servizio programmato con una durata superiore a 13 ore, è riducibile fino a 16 ore previo accordo, a livello di unità produttiva, in fase di definizione turni.

Atteso che le flessibilità di cui ai precedenti punti rientrano nelle previsioni di cui al DPCM 22 gennaio 2013 Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228, a fronte dell'attivazione delle stesse scattano i riconoscimenti economici definiti al successivo art. 9 "Trattamento economico".

DISPONIBILITA' IN TURNO

Si intende con tale termine, il periodo successivo al riposo giornaliero o settimanale in cui il personale, non assegnato ad un turno o provvisoriamente fuori turno, è a disposizione

dell'azienda per garantire le seguenti prestazioni:

- attività in sostituzione di altro personale risultato improvvisamente assente, con la finalità di garantire comunque i servizi programmati;
- attività finalizzata a garantire i servizi non programmati.

In fase di programmazione turni le giornate di disponibilità, nel computo della prestazione lavorativa settimanale, hanno valore di 7 h e 36'.

Al fine della determinazione di cui al punto F1 del punto 2.7.F dell'art. 28 CCNL Mobilità AF, le giornate di disponibilità avranno un valore pari al servizio effettivamente programmato per la giornata.

Articolo 5 PERMESSI SINDACALI

(inserito per memoria ma si sottoscriverà a parte come specifico accordo)

Convenendo sulla necessità di ridurre l'attuale numero di giornate da riconoscere per lo svolgimento delle attività sindacali, al fine di adeguarlo all'evoluzione delle dinamiche occupazionali, in applicazione del punto 3 dell'art. 8 del CCNL della Mobilità – Area AF del 20.7.2012, si conviene, per tutte le organizzazioni sindacali stipulanti, sulla seguente disciplina dei permessi sindacali retribuiti:

1. Come parte aziendale, ai fini di qualsiasi computo, s'intende l'intero insieme delle imprese operanti nel perimetro d'appalto della ristorazione a bordo treno, così come costituitesi nel presente verbale;
2. Il monte giornate mensile di permessi sindacali retribuiti riconosciuto complessivamente a ciascuna organizzazione sindacale sarà pari al numero degli iscritti moltiplicato per il coefficiente 0,15;

Tale montante deve essere fruito per svolgere attività sindacale quali:

- a. ogni tipo di riunione con le Imprese del perimetro, ai vari livelli contrattualmente previsti;
- b. le riunioni degli organismi direttivi e degli altri organismi statuari delle Organizzazioni Sindacali ai vari livelli;
- c. i congressi sindacali e i convegni;
- d. i tempi di viaggio connessi all'espletamento delle riunioni/congressi/convegni di cui agli alinea precedenti,
- e. la preparazione delle riunioni di cui al punto a.
- f. la comunicazione con la base associata e con i lavoratori del perimetro in genere

Tali permessi potranno essere fruiti, esclusivamente da:

- a. i componenti degli organismi direttivi nazionali e periferici previsti dagli Statuti delle Organizzazioni Sindacali;
- b. i componenti degli organismi previsti dagli Statuti delle Organizzazioni Sindacali (collegio dei sindaci/probiviri e organismi equivalenti);
- c. i componenti di organismi (comitati, commissioni, osservatori) previsti dal CCNL di settore o da specifici accordi aziendali, in occasione delle riunioni

- dei predetti organismi;
- d. i componenti delle RSL e dei CPO, nel caso i medesimi abbiano esaurito i permessi retribuiti loro assegnati;
- e. gli iscritti, limitatamente:
- alla formazione sindacale,
 - alla partecipazione a convegni o a congressi sindacali,
 - alla partecipazione a commissioni tecniche nazionali interne all'organizzazione sindacale, a supporto delle riunioni con l'azienda;
 - alla utilizzazione presso le strutture delle rispettive federazioni e confederazioni.
3. I componenti le RSU o, fino alla loro costituzione, le RSA, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970 nr. 300 e dell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993 e s.m.i

Articolo 6 PASTI AZIENDALI

Premesso che per il personale a cui si applica il presente contratto valgono le previsioni dell'art. 51 CCNL Mobilità AF 20.07.2012, il valore del singolo ticket è pari a € 7,30.

In sede di contrattazione turni, le parti potranno convenire diverse modalità di fruizione del pasto.

Articolo 7 MALATTIA

Per quanto attiene alla disciplina della Malattia e infortunio, le parti rinviano integralmente al dettato degli artt. 32 e 33 CCNL Mobilità Ferroviaria

Vista la peculiarità del servizio di ristorazione e bar a bordo treno e vista l'importanza alla manipolazione delle derrate alimentari alla quale il dipendente è soggetto, al rientro dopo il 5° giorno consecutivo di malattia, egli per effetto della normativa HACCP, ha l'obbligo, ai fini della ripresa del servizio, di produrre dichiarazione medica che comprovi assenza di malattia infettiva.

Art. 8 PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO EUROFER

Le parti, nel riconoscere l'applicazione dell'art.49 del CCNL Mobilità Ferroviaria al personale dipendente dalle società che applicano il presente contratto, individuano nel fondo a capitalizzazione EUROFER la forma di previdenza complementare più idonea ad accogliere le adesioni del suddetto personale.

Per quanto sopra le parti si impegnano a definire le modalità applicative del fondo con apposito accordo entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto.

Art. 9 TRATTAMENTO ECONOMICO

Le parti al fine di sviluppare la capacità produttiva delle aziende che applicano il presente Contratto, consolidando ed incrementando gli attuali volumi di produzione, nonché per cogliere le opportunità di sviluppo di nuove attività, in particolare, con l'adozione della

nuova strumentazione normativa offerta dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto in materia di organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, le parti convengono che:

1. INDENNITÀ DI ASSENZA DA RESIDENZA

Al personale viaggiante viene riconosciuta l'indennità di assenza dalla residenza così come disciplinato dall'art. 77 punto 2) del CCNL Mobilità Ferroviaria sia per quanto attiene al trattamento normativo che retributivo.

2. DIARIA DEL PERSONALE VIAGGIANTE

Al personale di bordo che garantisce una quantità di prestazioni fino a 134 ore mensili, compete una diaria del valore di 1,20 € per ogni ora resa in attività di "assistenza a bordo treno" nell'intero periodo mensile. Tale aliquota, al superamento delle 134 ore mensili di lavoro, assume il valore di 2,40 €/ora per l'intero periodo mensile (es. prestazione pari a 120 ore l'indennità di diaria si calcola moltiplicando 120 x € 1,20; prestazione pari a 150 ore si calcola moltiplicando 150 x € 2,40)

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il montante mensile di 134 ore va commisurato in proporzione alla percentuale di lavoro prestato (es. pt al 50% il montante mensile è pari 67 ore).

Le assenze dal lavoro per ferie, infortunio, riposi compensativi di cui al punto 2 dell'art. 30 del CCNL Mobilità-AF, nonché le altre assenze in esso espressamente disciplinate, concorrono alla determinazione del numero di ore mensile sopra individuata (134 ore), per un valore pari al lavoro programmato da turno nella giornata di assenza. Per il personale non inserito in turno tale valore è pari ad 1/5 di 38 ore per ogni giornata di assenza.

3. ESTENSIONE DELLA PRESTAZIONE

In applicazione dell'art. 28 punto 2.7.3, in sede di contrattazione dei turni di servizio, è possibile elevare da 13 a 14 ore il limite massimo del periodo di lavoro giornaliero programmato per i servizi di andata e ritorno interessanti una sola coppia di treni. In tali casi ai lavoratori del Team interessati al prolungamento di orario compete un'indennità giornaliera pari a 10,00 €.

4. INCENTIVO PERSONALE LOGISTICA

Al personale del settore logistica, che garantisce una quantità di prestazioni superiore a 134 ore mensili, compete, al superamento di tale quantità oraria, una indennità del valore di 2,00 €/ora con riferimento all'intero periodo mensile.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il montante mensile di 134 ore va commisurato in proporzione alla percentuale di lavoro prestato (es. pt al 50% il montante mensile è pari 67 ore).

Le assenze dal lavoro per ferie, infortunio, riposi compensativi di cui al punto 2 dell'art. 30 del CCNL Mobilità-AF, nonché le altre assenze in esso espressamente disciplinate, concorrono alla determinazione del numero di ore mensile sopra individuata (134 ore), per un valore pari al lavoro programmato da turno nella giornata di assenza. Per il personale non inserito in turno tale valore è pari ad 1/5 di 38 ore per ogni giornata di assenza.

5. INDENNITA' DI SOSTITUZIONE

La composizione del Team di scorta è quella concordata in sede di accordo sui turni di servizi. Le aziende, al fine di rispettare la composizione concordata, stabilito il fabbisogno tecnico necessario e il relativo coefficiente di sostituzione assenti,

prevedranno nei principali Terminal (Milano, Roma, Napoli) un turno di "Riserva" nella fascia oraria.....

Nei casi in cui, eccezionalmente, si verifichi una riduzione del Team, a ciascuno dei lavoratori che effettua la propria prestazione in un Team ridotto, compete un'indennità giornaliera pari a 30,00 €.

6. INDENNITÀ MANEGGIO DENARO

Le parti concordano che l'indennità di cui all'art.80 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie 20.7.2012 sarà erogata al personale che effettua il servizio di cassa.

In applicazione del secondo comma dell'art. 80 CCNL Mobilità AF, per le attività di "tentata vendita" di prodotti a bordo treno viene riconosciuta una percentuale pari al 23% dell'incasso. Analogo trattamento è riservato al personale che garantisce eventuali servizi aggiuntivi a pagamento. Tali somme verranno ripartite in egual misura fra i componenti del Team.

Per tentata vendita si intendono le seguenti attività: promozione ristorante; carrello minibar; sperimentazione vendita nuovi prodotti

Le previsioni di cui al presente articolo annullano e sostituiscono i seguenti accordi:

-

Art. 10 PREMIO DI RISULTATO

In applicazione di quanto definito all'art. 73 (Premio di risultato) del CCNL Mobilità/Area AF, è istituito il Premio di risultato annuale per tutto il personale a cui si applica il presente Contratto, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di produzione/efficienza/qualità aziendale, con criteri individuati e concordati tra le parti a livello nazionale.

Gli indicatori di produttività, le modalità per fissare gli obiettivi annuali degli stessi, gli ambiti territoriali di riferimento per consuntivare i risultati e la misura media annuale del premio saranno definiti in uno specifico accordo nazionale che le parti si impegnano a stipulare entro il 30 giugno 2014.

Art. 11 WELFARE AZIENDALE

.....

Art. 12 CPO AZIENDALE

.....

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto troveranno completa applicazione l'accordo di cambio appalto del 30 ottobre 2013, gli accordi di settore previgenti, ove non espressamente modificati, e le norme del vigente CCNL Mobilità/ Attività Ferroviarie 20.7.2012.